

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA
CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY - Presidente Camillo ROMANDINI - Consigliere

Mario MONTANARO - Consigliere rel. est.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero 51481 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, riservato in decisione all'udienza cartolare del giorno 16.1.2026

tra

T.F. (cod. fisc.: (...)), elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Virgallita (cod. fisc.: (...)), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Giuseppe Fauceglia (cod. fisc.: (...)) per procura alle liti su foglio separato allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento di reclamo;

-reclamante-

e

H.M. S.R.L. (cod. fisc.: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. L.C., E F.M. elettivamente domiciliati in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440, presso lo studio dell'avv. Riccardo Riedi (cod. fisc.: (...)), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Pieremilio Sammarco (cod. fisc.: (...)) per procure alle liti in allegato al ricorso introduttivo del procedimento ex art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i. innanzi al Tribunale di Roma e, quanto al secondo, unitamente all'avv. Carmine Andrea Silvestri (cod. fisc.: (...)) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.11.2025;

-reclamati-

e

F.V. (cod. fisc.: (...)) E F.G. (cod. fisc.: (...)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Calalzo n. 21, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Barberini (cod. fisc.: (...)), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianluca Santilli (cod. fisc.: (...)) per procura alle liti su foglio separato allegato alla memoria di costituzione nel presente procedimento di reclamo;

-reclamati-

1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, la H.M. S.r.l., in persona dell'Amministratore unico, F.C., nonché M.F., quale socio di maggioranza della H.M. S.r.l., hanno chiesto al Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa di approvare, ai sensi dell'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i., l'autorizzazione alla revoca di F.T. quale Amministratore unico di tale Società, assunta nel corso dell'assemblea dei soci del 13.5.2024, con cui è stato anche nominato quale nuovo Amministratore unico il dott. C..

Si è costituito innanzi al Tribunale di Roma il dott. T., deducendo, in sintesi:

(i) il difetto di legittimazione attiva della H.M. S.r.l., rappresentata dal nuovo Amministratore unico F.C., in quanto l'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i. (analogamente a quanto già previsto per la revoca dei sindaci dall'art. 2400, co. 2, c.c.), subordinerebbe l'efficacia dell'atto di revoca - e, quindi, anche della già deliberata nomina del nuovo amministratore - all'accertamento giudiziale della giusta causa, sicché la rimozione dall'incarico rimarrebbe priva di effettività sino al provvedimento di approvazione da parte del Tribunale o sino all'esaurimento della relativa procedura (posto che il decreto del Tribunale è suscettibile di reclamo innanzi alla Corte d'appello);

(ii) la necessità di nomina di un curatore speciale alla H.M. S.r.l., in quanto dal verbale dell'assemblea del 13.5.2024 la revoca del dott. T. risulta essere stata votata dal solo socio di maggioranza, M.F., titolare di una quota del 55%, mentre i soci di minoranza "non prestando adesione alla revoca (con assenso alla stabilità gestoria), hanno confermato l'interesse di H.M. S.r.l. alle procedure di cui all'art. 120-bis CCII";

(iii) il divieto per i medesimi difensori di assumere l'incarico di difesa per soggetti in conflitto di interessi, e nella specie sia della H.M. S.r.l., interessata - anche a tutela dei suoi creditori - alla soluzione della crisi con strumenti giudiziari, sia del socio M.F., il quale non avrebbe invece tale interesse e per questo avrebbe revocato il dott. T.;

(iv) la necessità che il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i. verificasse anche la correttezza deliberativa, che nel caso di specie difetterebbe in quanto l'assemblea del 13.5.2024 è stata convocata, tra gli altri, sul seguente ordine del giorno: "proposta di sostituzione dell'amministratore unico pervenuta da parte del socio M.F.; determinazioni conseguenti", dovendosi allora ritenere che l'o.d.g. prevedesse la sostituzione dell'Amministratore unico, e non già la revoca per giusta causa (fattispecie diversa da quella della revoca ordinaria, ai sensi dell'art. 2383, co. 4, c.c., richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2475 c.c.);

(v) l'insussistenza dei motivi di revoca per giusta causa per avere l'Amministratore unico chiesto l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, in quanto il co.1 dell'art. 120-bis c.c.i.i. dispone che "l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società"; e il co. 3 dispone che "gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento"; dovendosi allora ritenere che la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia rimesso esclusivamente all'organo gestorio e che un'adeguata informazione avrebbe potuto essere resa dal dott. T. soltanto nel prosieguo;

(vi) la mancanza della giusta causa di revoca dell'amministratore come dedotta da M.F. nel corso dell'assemblea del 13.5.2024 in quanto il "totale disintegrarsi del rapporto fiduciario", di cui all'art. 2383, co. 4, c.c., non può costituire giusta causa di revoca, che sarebbe richiesta dal co. 4 dell'art. 120-bis c.c.i.i. per la revoca dell'amministratore, intendendo tale disposizione assicurare la stabilità e l'autonomia della funzione gestoria nel far fronte allo stato di crisi della società.

F.T. ha concluso, dunque, perché il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in rito, accertasse e dichiarasse l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso presentato dalla H.M. S.r.l. in persona del nuovo Amministratore unico, F.C., e dal socio di maggioranza di tale società, M.F.; ovvero, nel merito, rigettasse il ricorso in assenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Si sono costituiti nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma anche V.F. e G.F., che hanno svolto difese sostanzialmente aderenti a quelle del dott. T..

2. Con la prima memoria difensiva (depositata il 24.7.2024) il dott. T. ha evidenziato come: a) la H.M. S.r.l. sia una holding pura, e come tale risulti titolare solo di partecipazioni e rapporti finanziari (credito/debito) verso le società controllate (sia dirette sia indirette) e collegate; b) al momento dell'assunzione dell'incarico gestorio, sia stato costretto a predisporre anche i bilanci per gli esercizi chiusi al 2020-2021, posto che pure per detti esercizi non risultavano ancora definiti i risultati delle società controllate e collegate.

Nella successiva memoria di replica del 30.7.2024, a confutazione della memoria dei ricorrenti del 25.7.2024, l'odierno reclamante ha poi dedotto, con riguardo al ritardo nella convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, che:

(vii) come esposto nell' informativa ai soci nel corso dell'assemblea del 4.7.2024, costituirebbe un dato costante il ritardo nell'approvazione dei bilanci della H.M. S.r.l., esplicitando anche le ragioni della mancata sottoposizione all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023;

(viii) in quanto holding pura, ai sensi dell' art. 2429, co. 3, c.c., in sede di approvazione del proprio bilancio di esercizio della H.M. S.r.l. egli avrebbe dovuto depositare, presso la sede della società, anche l'ultimo bilancio approvato dalle società controllate e un prospetto riepilogativo delle società collegate;

(ix) l'Amministratore unico avrebbe dovuto tenere conto, in sede di redazione del bilancio della H.M. S.r.l., del valore della partecipazione azionaria nella U.S. S.p.A., a tale fine assumendo rilevanza quanto previsto con l'accordo transattivo raggiunto il 28.5.2024 nel corso di numerosi giudizi tra la H.M. S.r.l. e la partecipata U.S. S.p.A.;

(x) lo stato di crisi della società sarebbe stato evidenziato dall'ampio resoconto offerto dal dott. G.V. nel corso dell'assemblea del 18.3.2024, in ordine al quale nessun rilievo è stato svolto dal socio di maggioranza, M.F., nonché dalla successiva informazione ai soci, che risulta dal verbale dell'assemblea di H.M. S.r.l. del 13.5.2024, in cui lo stesso dott. T. ha rappresentato un'irrimediabile situazione debitoria della società.

In particolare, l'odierna parte reclamante ha sottolineato come l'iniziativa di revoca del dott. T. quale Amministratore unico della H.M. S.r.l. sia stata assunta pochi giorni dopo la determina di tale amministratore di accedere ad uno degli strumenti previsti dal c.c.i.i., con la conseguenza che in ciò si manifesterebbe la volontà ritorsiva e abusiva del socio di maggioranza (M.F.), come tale immeritevole di tutela.

3. Con decreto del 17.9.2024 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha accolto il ricorso presentato dalla H.M. S.r.l. (e da M.F.) ai sensi dell' art. 120-bis, co. 4 c.c.i.i., autorizzando dunque la revoca da parte dell'assemblea della società ricorrente dell'Amministratore unico, avendo ritenuto sussistente la giusta causa di revoca, in particolare avendo ritenuto che la mancata predisposizione e sottoposizione all'assemblea dei soci dei

bilanci per gli anni 2022 e 2023 è "di per sé idoneo a giustificare la revoca per giusta causa in ragione della gravità della condotta omissiva contestata".

Nella motivazione del decreto in questione si ritiene, inoltre, immediatamente efficace, anche nei confronti dei terzi, la nomina del nuovo Amministratore unico, F.C., seppure risolutivamente condizionata alla mancata approvazione da parte del Tribunale, e quindi - più in generale - all'esito del presente procedimento di Volontaria Giurisdizione, anche in sede di reclamo.

Avverso il suddetto decreto ha proposto tempestivamente reclamo, con ricorso depositato in data 3.10.2024, F.T., svolgendo le censure riportate di seguito.

Si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo la H.M. S.r.l. e M.F., che hanno preliminarmente osservato come "né la H.M. srl nella sua nuova compagine gestionale, né il suo socio di maggioranza sig.

M.F. abbiano mai manifestato la volontà, o comunque il tentativo, di opporsi all'accesso della società ad una procedura di composizione della crisi di impresa, né abbiano mai posto in essere manovre ostative per impedire o precludere tale accesso"; e hanno contestato la fondatezza delle censure svolte dal reclamante, concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma del decreto di autorizzazione emesso dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma.

Si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo anche V.F. e G.F., che hanno svolto deduzioni e difese in adesione al reclamo proposto da F.T. e hanno concluso "per l' integrale accoglimento del reclamo medesimo, con ogni conseguenza sul decreto n.6182/2024 reso dal Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 27/9/2024 (RGVG 7360/2024), comunicato in data 25/9/2024 e notificato il 26/9/2024".

4. Con il primo motivo di reclamo si censura la decisione del Tribunale di Roma per avere ritenuto sussistente una condotta inadempiente del dott. T. consistita nel non avere tempestivamente convocato l'assemblea della H.M. S.r.l. per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, sebbene l'odierno reclamante avesse dedotto che, stante la natura di holding pura di tale società, il suo bilancio sociale relativo all'esercizio 2022 non potesse essere predisposto tempestivamente rispetto alle scadenze di legge (anche a voler considerare la proroga concessa dall' art. 2364, ult. comma, c.c. e dallo statuto sociale, il 30.6.2023) in assenza dei bilanci approvati delle società partecipate e della precisa indicazione del valore dei rispettivi asset patrimoniali, in particolare della partecipazione azionaria nella U.S. S.p.A.

Al riguardo, è necessario considerare, preliminarmente all'esame delle censure svolte, che il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 202 - anche a voler considerare la proroga concessa dall'art. 2364, ult. comma, c.c. e dallo statuto sociale - scadeva il 30.6.2023, laddove il progetto di bilancio è stato portato a conoscenza dei soci dal dott. T. quasi un anno dopo, vale a dire qualche minuto dopo la fine dell'assemblea del 13.5.2024, con cui è stato revocato quale Amministratore unico della H.M. S.r.l.

4.1. La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, dopo avere rilevato che il dott. T. ha affermato "di aver regolarmente trasmesso ai soci il bilancio al 31/12/2022, il quale non sarebbe mai stato approvato a causa di problematiche derivanti dal complesso ed articolato contenzioso insorto relativamente alla U.S., ben noto al ricorrente", ha ritenuto come tale deduzione "è tuttavia sconfessata proprio dall'esame del documento richiamato dallo stesso ricorrente, costituito dall'avviso di consegna di una pec

inviata dallo stesso T. al socio di maggioranza alle ore 14.44 del 13/5/2024, ossia mezz'ora dopo l'adozione della delibera di revoca. Dunque, non avendo il resistente fornito prova di un precedente invio del medesimo progetto di bilancio, deve ritenersi che al momento dell'adozione della delibera il T. fosse effettivamente ancora inadempiente".

Inoltre, il giudice di prime cure ha osservato che "La gravità dell'inadempimento è peraltro accentuata dal fatto che il documento in questione - come detto, inviato al socio soltanto dopo la chiusura dell'assemblea del 13/5/2024 - reca in calce la data di redazione del 30/4/2023. Se ne desume che, per un verso, le problematiche derivanti dal contenzioso con la U.S. s.p.a. (peraltro allegate in termini del tutto generici) non fossero ostative alla redazione del progetto di bilancio e che, per altro verso, detto documento, benché predisposto dal T. già in data 30/4/2023, non fosse mai stato sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci".

In altri termini, il Tribunale di Roma, osservato come il progetto trasmesso da F.T. ai soci sia datato 30.4.2023, ha ritenuto che l'Amministratore unico revocato, due mesi prima della scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, avesse ormai superato tutte le "problematiche" che pure afferma essere state ostative alla corretta redazione del bilancio, e quindi avrebbe potuto assolvere agli oneri di comunicazione dello stesso al revisore, al deposito presso la sede sociale e alla convocazione dell'assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il termine ultimo di legge. E che, di contro, il dott. T., pur avendo predisposto il progetto di bilancio già nell'aprile 2023, fosse rimasto ingiustificatamente inerte, omettendo l'assolvimento delle incombenze di legge sino al 4.7.2024, giorno in cui, già revocato, si è affrettato a convocare l'assise assembleare per l'approvazione del bilancio.

4.2. Invero, anche a non voler considerare la predisposizione da parte dell'Amministratore unico già in data 30.4.2023 della bozza del bilancio dell'esercizio 2022, ad assumere rilevanza dirimente è il rilievo per cui questi risultasse essere amministratore o liquidatore anche delle società partecipate dalla H.M.

s.r.l. (v. all. 2 del fascicolo di parte reclamata). In quanto tale, sono imputabili allo stesso, e non ad altri, i ritardi che vorrebbe far assurgere a cause giustificative della mancata tempestiva approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 della società controllante. Fermo restando come, peraltro, la mancata approvazione dei bilanci delle società controllate, e quindi l'impossibilità di depositare gli stessi in allegato al bilancio dell'esercizio 2022 della H.M. S.r.l., sia rimasta una mera allegazione da parte dell'odierno reclamante nel presente procedimento, priva dunque di riscontro.

Del pari, era sempre il dott. T., quale Amministratore unico della H.M. S.r.l., e come tale incaricato della predisposizione della bozza di bilancio, che avrebbe dovuto trasmettere tempestivamente la stessa al revisore dei conti. Diversamente, l'odierno reclamante non ha provato di avere fatto ciò e, quindi, non vi è prova che la mancata tempestiva convocazione dell'assemblea della H.M. S.r.l. non sia da imputare allo stesso. In mancanza, non è possibile ritenere tempestiva la convocazione effettuata soltanto a seguito della revoca per il 4.7.2024, peraltro per approvare proprio quella bozza che lo stesso aveva predisposto in data 30.4.2023.

4.3. F.T. deduce, inoltre, che, "In assenza della preventiva approvazione dei bilanci delle controllate, interamente partecipate da H.M. S.r.l., e soprattutto in assenza dei dati essenziali relativi al valore della partecipazione in U.S. S.p.A., tenuto conto delle vicende,

giudiziarie e non, che hanno riguardato quest'ultima società, non avrebbe potuto predisporre alcun bilancio di H.M. S.r.l. corrispondente ai requisiti di legge, dato che le circostanze del caso di specie ed i particolari rapporti che intercorrono con la società controllante, rendono significativi e rilevanti i dati, di volta in volta diversi, e le informazioni più approfondite, finalizzate a conseguire il risultato di un'informazione veritiera e corretta".

Come pacifico, la H.M. S.r.l. è titolare dell'intero capitale sociale della S.S.H. S.r.l, e quest'ultima risultava titolare, sino alla transazione raggiunta il 28.5.2024, della partecipazione azionaria assolutamente maggioritaria nella U.S. S.p.A. (dunque, società indirettamente controllata da H.M. S.r.l.).

F.T. rileva che "solo in data 28.5.2024, è stata raggiunta una complessa transazione, non ancora (a detta data) assistita da closing definitivo, relativa ad U.S. S.p.A."; e che questa circostanza incideva sul valore della partecipazione di tale società, e quindi condizionasse, seppure indirettamente, anche la redazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 della H.M. S.r.l. In particolare, parte reclamante deduce che "i principi contabili e l'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. impongono che le partecipazioni durevoli di controllo (partecipazioni di maggioranza diretta o indiretta), devono essere valutate - in presenza di determinate condizioni di costante svalutazione delle stesse - con il metodo del patrimonio netto, ciò richiedendo, per l'appunto, proprio la preventiva e necessaria approvazione del bilancio di dette partecipate".

In verità, la valutazione delle partecipazioni azionarie in sede di redazione del bilancio di esercizio (secondo i principi contabili nazionali OIC) dipende principalmente dalla loro classificazione, vale a dire se costituiscono immobilizzazioni finanziarie (strategiche) o attivo circolante (speculative o di breve periodo). Nel caso in esame si rientra nel primo caso, trattandosi - come deduce lo stesso dott. T. - della partecipazione in una società controllata. Secondo i criteri principali basati sull'art. 2426 c.c., la valutazione delle partecipazioni immobilizzate (controllate/collegate - B.III.1) doveva essere effettuata dall'Amministratore unico della H.M. S.r.l. al costo di acquisto (comprensivo di oneri accessori), e quindi non era necessario attendere - come invece deduce l'odierno reclamante - l'approvazione della transazione da parte della U.S. S.p.A., incidente sul valore della partecipata S.S.H. S.r.l. (S.) S.r.l.

4.4. Né non possono considerarsi ragioni giustificative del ritardo nell'approvazione del bilancio 2022 le eventuali, asserite "consuetudini" evocate dal dott. T. o una prassi invalsa nelle modalità di approvazione dei bilanci sociali, che non sarebbe stata "mai dissentita/censurata dal socio M.F.".

L'amministratore è tenuto a conformarsi alle disposizioni di legge e dello statuto sociale, e incombe sullo stesso l'obbligo di rispettare e far rispettare le disposizioni legislative e statutarie, non certo di adottare o avallare eventuali prassi o consuetudini contra legem, pure qualora esistenti. Il mancato rispetto dei termini e delle previsioni di legge lo espone alle censure da parte dei soci e, quindi, alla revoca per giusta causa.

5. Parte reclamante censura, infine, la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che, "quanto agli ipotizzati vizi di carattere sostanziale, va preliminarmente precisato che 'la giusta causa' di revoca è nozione distinta sia dal 'mero inadempimento' sia dalle 'gravi irregolarità' di cui all'art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che però pregiudicano

l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità. Il legame di fiducia con la società e, per essa, con i soci, fonda infatti il rapporto di amministrazione, donde la giusta causa è integrata da ogni fatto che sia idoneo a comprometterlo".

5.1. Secondo F.T., questa affermazione denunciarebbe come il giudice di prime cure confonda le due distinte fattispecie di revoca di cui all'art. 2383, co. 3, c.c.: la prima costituita dalla perdita di fiducia dei soci nelle capacità gestorie dell'amministratore, che sarebbe "assolutamente irrilevante ai fini dell'art. 120 bis, comma 4, CCII"; e la seconda fondata sulla giusta causa di revoca, "che deve essere scrutinata con particolare rigore proprio in ragione delle competenze attribuite all'organo amministrativo dall'art. 120 bis CCII". In altri termini, la revoca, nel caso in cui è richiesta l'approvazione ai sensi dell'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i., potrebbe avvenire - secondo l'assunto di parte reclamante - soltanto in presenza di giusta causa (e non anche nel caso di giustificato motivo oggettivo, come invece previsto dall'art. 2383, co. 3, c.c., dunque). E ciò - sempre secondo l'odierno reclamante - proprio al fine di conseguire la finalità prevista dall'art. 120-bis c.c.i.i., vale a dire impedire alla società (o al socio di maggioranza, come nel caso in esame) di revocare l'amministratore e incidere così sulla determinazione dell'amministratore di accedere ad uno degli strumenti risolutivi della crisi (in aderenza ai principi della Direttiva UE 1023/2019, recepita dalla norma in oggetto). Al riguardo, si deve osservare come, nel caso in esame, la revoca del dott. T. non sia stata deliberata dall'assemblea della H.M. S.r.l. esclusivamente per il venire meno del rapporto di fiducia, e segnatamente in quanto lo stesso avrebbe chiesto l'ammissione a uno strumento di soluzione della crisi senza consultare il socio di maggioranza, M.F.. Come si legge nel verbale del 13.5.2024, il socio di maggioranza ha analiticamente evidenziato quali fossero le condotte che giustificassero la revoca per giusta causa di F.T. da Amministratore unico della H.M. S.r.l. e ha insistito per la sussistenza di una giusta causa di revoca, anzi pone in stretta relazione con i presupposti di una giusta causa di revoca il pure evidenziato "disgregarsi del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il socio di maggioranza e l'amministratore" (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte reclamata - Ciò rilevato, una volta evidenziate, in sede di nomina, ragioni che integrano una giusta causa di revoca, e accertata la sussistenza delle stesse, come ha fatto il Tribunale, non è possibile ritenere - come fa parte reclamante - che "la delibera di revoca degli amministratori intervenuta immediatamente dopo la decisione di costoro di accedere agli strumenti di regolazione della crisi, ha una valenza ritorsiva, abusiva dei diritti e in quanto tale immeritevole di tutela". In altri termini, una volta ritenuta sussistente la giusta causa di revoca, è legittima la revoca dell'amministratore senza che sia possibile opinare - come fa il dott. T. - che questo sia avvenuto perché - o, almeno, esclusivamente perché - il socio di maggioranza, M.F., non abbia condiviso e gradito la decisione di questi di accedere a uno degli strumenti di risoluzione della crisi.

5.2. Quanto sopra ritenuto in via del tutto assorbente, questo giudicante reputa opportuno evidenziare come, diversamente da quanto dedotto da parte reclamante, anche nel caso di società che abbia chiesto di essere ammessa a uno degli strumenti di risoluzione della crisi, la revoca dell'amministratore sia comunque possibile anche in caso di giustificato motivo oggettivo legato al rapporto fiduciario con la società.

La previsione del secondo inciso del co. 4 dell'art. 120-bis c.c.i.i., secondo cui "Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge", non determina che la revoca sia ammessa soltanto in presenza di una giusta causa, e non anche

di un giustificato motivo oggettivo. Piuttosto, tale disposizione è volta ad escludere che la giusta causa di revoca si possa risolvere proprio nella richiesta di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, rimessa - come si è detto sopra - all'amministratore stesso.

Fermo restando - in via del tutto assorbente - che, dunque, la revoca di F.T. quale Amministratore unico della H.M. S.r.l. è giustificata dagli inadempimenti dello stesso sopra indicati, e posti a fondamento nella Delib. del 13 maggio 2024, quindi dalla sussistenza di una giusta causa, l'omessa informazione da parte di questi della situazione di squilibrio economico finanziario della società e della presentazione della domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi, di cui i soci hanno appreso, quantomeno in tutta la sua potenziale gravità per le sorti future della società, soltanto in occasione dell'assemblea sociale del 13.5.2024, assumono rilevanza al fine di ritenere sussistente un giustificato motivo oggettivo. Infatti, se è vero che la scelta di accesso a tali strumenti è rimessa esclusivamente all'amministratore, non è dubitabile che, in mancanza di una preventiva, adeguata informazione, i soci, tra cui anche - ed a maggior ragione - quello di maggioranza, si sono trovati nell'impossibilità di assumere decisioni e iniziative economiche (ad esempio, finanziamenti o ricapitalizzazioni), che avrebbero potuto impedire preventivamente, o risolvere successivamente, l'insorgere della crisi sociale.

6. Con il secondo motivo di reclamo si deduce che il nuovo Amministratore unico nominato, il dott. F.C., non sarebbe stato legittimato a chiedere al Tribunale l'autorizzazione prevista dall'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i., e quindi sarebbe errata la statuizione da parte della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma per cui "la regola generale prevede che in caso di revoca e contestuale sostituzione dell'organo amministrativo, la nomina del nuovo amministratore sia immediatamente efficace, dipendendo dall'iscrizione la sola spendibilità della stessa verso i terzi. Orbene, contrariamente da quanto sostenuto dal resistente, ritiene il Collegio che l'art. 120-bis, comma 4, CCII non introduca alcuna deroga a siffatto principio generale nella parte in cui dispone che 'dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa'.

Secondo la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, la disposizione sopra indicata "si limita a sancire la inefficacia ex tunc della delibera soltanto nel caso in cui la stessa, all'esito del procedimento di omologazione, risulti viziata dall'assenza di giusta causa. In altri termini, la norma, lungi dall'introdurre una speciale condizione sospensiva di efficacia della delibera, si limita a precisare la retroattività degli effetti dell'eventuale rigetto della domanda di omologa".

L'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i. delinea per la revoca degli amministratori un meccanismo analogo a quello già sancito per la revoca dei sindaci dall'art. 2400, co. 2, c.c., prevedendo, all'ultimo periodo, che "La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto della sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati". Ciò non significa, tuttavia, che - come deduce parte reclamante - l'efficacia dell'atto di revoca sia condizionata all'accertamento giudiziale della giusta causa per il periodo che va dalla pubblicazione della decisione di ricorrere allo strumento di regolazione della crisi fino alla sua interruzione.

La stessa disposizione dell'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i. dispone che "Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori

è inefficace se non ricorre una giusta causa". Ciò significa che la nomina del nuovo amministratore può essere senz'altro iscritta dalla società, in persona del nuovo amministratore, nel Registro delle Imprese, essendo in tale senso chiaramente la previsione di legge. Resta però sospesa la sua efficacia, fino alla "omologazione", vale a dire l'approvazione di cui all'ultimo periodo, soltanto nel caso in cui la revoca non sia avvenuta in presenza di una giusta causa.

Come si è detto, nel caso in esame la revoca di F.T. è stata disposta dall'assemblea dei soci della H.M.

S.r.l. per giusta causa, sicché la revoca è immediatamente efficace. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'approvazione, allora la nomina effettuata avrebbe perso di efficacia, ovviamente ferma restando la validità degli atti posti in essere dall'amministratore nominato.

Del resto, non è possibile ritenere che l'art. 120-bis, co, 4, c.c.i.i. preveda la continuazione del rapporto societario con l'amministratore revocato, in attesa della definizione del procedimento di Volontaria Giurisdizione di approvazione della revoca, tanto più qualora sia stata dedotta una giusta causa di revoca, la quale potrebbe anche essere - in astratto - causa di responsabilità dell'amministratore revocato nei confronti della società. In altri termini, consentire la continuazione del rapporto sociale a seguito di una revoca per giusta causa, in attesa dell'approvazione, vorrebbe dire consentire la possibile protrazione di una condotta inadempiente dell'amministratore nei confronti della società, il che sarebbe contrario al sistema, oltre che - come si è detto - alla lettera stessa della legge.

Così interpretata la disposizione in questione, non è possibile affermare - come fa parte reclamante - che, ritenendo immediatamente efficace la nomina del dott. C., "con l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del nuovo amministratore (nominato in sostituzione di quello revocato), si avrebbero due amministratori: il primo di nomina assembleare e il secondo ancora in carica, ma in attesa del provvedimento assentivo del Tribunale in ordine alla ricorrenza di una giusta causa di revoca". In verità, laddove si consideri immediatamente efficace la seconda nomina, sussistendo la giusta causa di revoca, non vi sarebbero due amministratori, ma in carica vi sarebbe soltanto il secondo, la cui nomina - come prevede espressamente l'art. 120-bis, co. 4, c.c.i.i., poteva e può dunque essere iscritta nel Registro delle imprese a prescindere dalla definizione del presente procedimento.

Quanto appena ritenuto assorbe anche ogni considerazione, invero non riproposta nel presente giudizio di reclamo (ma che questo giudicante deve comunque valutare d'ufficio) in ordine alla nomina di un procuratore speciale alla società per rappresentarla nel presente procedimento, come pure dedotto da F.T. nel costituirsi nel procedimento innanzi al giudice di prime cure.

7. In conclusione, il reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da F.T. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 17.9.2024 deve essere rigettato.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza tra F.T., da un lato, e la H.M. S.r.l. e M.F., dall'altro, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Diversamente, le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra il reclamante ed i reclamati V.F. e G.F., avendo questi concluso per l'accoglimento del reclamo, e quindi aderito all'impugnazione proposta dal dott. T. (non potendosi ravvisare un reclamo

incidentale, in mancanza di notifica dello stesso alla parte reclamata), dovendosi in questo ravvisare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr.Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77).

P.Q.M.

rigetta il reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da F.T. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 17.9.2024;

condanna F.T. a rimborsare alla H.M. S.r.l. ed a M.F., con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente procedimento di reclamo, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

compensa integralmente le spese del presente procedimento di reclamo ex tra F.T., da un lato, e V.F. e G.F., dall'altro.

SI COMUNICHI.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026. Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2026.